



Decreto n. 1144

IL RETTORE

- VISTO Il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO il DM 05.08.1998 n. 363 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nelle D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 s.m.i.”;
- TENUTO CONTO degli esiti della riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. tenutasi il 29.09.2016, finalizzata ad “aggiornare il Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in considerazione del Nuovo Modello Organizzativo di questa Università”;
- CONSIDERATI gli esiti della riunione del 02.05.2017 dell’Osservatorio Permanente su “Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro”, dei successivi Tavoli tecnici tenutisi con la partecipazione dei Direttori di Dipartimento e delle riunioni con i soggetti di parte pubblica e sindacale della contrattazione decentrata;
- TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria firmata congiuntamente dal Direttore Generale, Dott. Federico Gallo, dal Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo e dal Direttore della Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, Dott. Emilio Miccolis, anche in ordine al parere favorevole del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, reso nella riunione del 26.02.2018;
- VISTO il dispositivo della delibera del Senato Accademico in data 27.03.2018, concernente il parere favorevole in ordine al nuovo testo del Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, previa riformulazione dell’art. 17 – Norme finali, transitorie e di rinvio;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29.03.2018, relativa all’approvazione del nuovo testo del Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, previa riformulazione dell’art. 17 - Norme finali, transitorie e di rinvio;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

VISTO

il decreto n. 1069 del 10.04.2018, concernente il Regolamento in materia della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con la modifica dell'art. 17 – Norme finali, transitorie e di rinvio

DECRETA

È emanato il Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.

Bari, 18.04.2018

IL RETTORE

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Premessa

Il presente regolamento risponde alle esigenze:

1. di disciplinare la materia della tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito indicata Università), nonché di renderne omogenea l'attuazione, in applicazione del Decreto Ministeriale del 5 agosto 1998 n. 363 (di seguito indicato D.M. 363/98) e del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (di seguito indicato come D.lgs. 81/08), nelle more dell'emanazione del relativo decreto ministeriale applicativo per le Università, previsto nell'art. 3, comma 2, D.lgs. 81/08, considerate le particolari esigenze e le peculiarità organizzative delle stesse;
2. di rappresentare, con la sua divulgazione, il primo momento nel processo informativo e formativo di tutti i lavoratori dell'Università in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché un primo contributo alla più generale diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nell'Ateneo e nel territorio;
3. di disegnare un organigramma di Ateneo della sicurezza che definisca ruoli e responsabilità richiamati dalle norme citate e attribuiti all'interno dell'organizzazione del lavoro dell'Università, nell'ottica di un'assunzione di comportamenti consapevoli e condivisi da parte di tutte le figure coinvolte.

INDICE

ART. 1 - Campo di applicazione

ART. 2 - Definizioni, soggetti e categorie di riferimento

ART. 3 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro

ART. 4 - Prerogative del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

ART. 5 - Strutture ai fini della sicurezza

ART. 6 - Obblighi ed attribuzioni dei Dirigenti ai fini dell'attuazione della sicurezza

ART. 7 - Obblighi ed attribuzioni dei Preposti

ART. 8 - Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)

ART. 9 - Addetti alle Emergenze

ART. 10 - Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)

ART. 11 - Formazione, Informazione e Addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

ART. 12 - Obblighi dei lavoratori

ART. 13 - Documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)

ART. 14 - Osservatorio Permanente su “Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro”

ART. 15 - Riunione periodica

ART. 16 - Sanzioni e responsabilità

ART. 17 - Norma di chiusura

ART. 1 - Campo di applicazione

1. Le norme previste dal presente Regolamento si applicano ai servizi tecnici ed amministrativi anche destinati all'utenza, a tutte le attività di ricerca e di didattica svolte presso l'Università nonché ad ogni singola struttura od aggregazione di strutture omogenee individuate negli atti generali di Ateneo, nel momento in cui risultino assegnatarie di spazi fisici e di personale.
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università presso aziende o enti esterni, così come di quello di aziende o enti che svolgono la loro attività presso l'Università, per tutte le situazioni o eventi da formalizzare o sottoscrivere non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere assunti prima dell'inizio delle attività previste.
3. Per le attività diagnostiche ed assistenziali effettuate in regime convenzionale con strutture del Servizio Sanitario della Regione Puglia e/o presso altre strutture sanitarie pubbliche e private, l'applicazione anche coordinata delle norme prevenzionistiche verrà regolata tramite specifico accordo con le singole strutture sanitarie o aziende sanitarie. Nelle more della definizione di tali accordi valgono le tutele previste dall'amministrazione di appartenenza.

ART. 2 - Definizioni, soggetti e categorie di riferimento

1. Datore di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/08 e nelle more dell'emanazione del decreto applicativo per le Università che consideri le particolari esigenze e le peculiarità organizzative delle stesse, il datore di lavoro nell'Università è il Rettore, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Strutture

1. Le strutture sono da intendersi equiparate alle unità produttive ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 363/98.

2. Sono da intendersi quali strutture i Dipartimenti di Didattica e Ricerca, i Poli Bibliotecari, i Musei, la Scuola di Medicina e la Scuola di Scienze e Tecnologie, il Rettorato, la Direzione Generale, le Direzioni dell'Amministrazione Centrale, i Centri e le Aziende Didattico-Sperimentali.

3. Laboratori

1. Nell'ambito dei luoghi di lavoro, come definiti dall'art. 62 comma 1 D.lgs. 81/08, vengono individuati quali laboratori ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.M. 363/98 i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.

2. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata dell'Università quali, ad esempio, siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento urbanistico e ambientale.

3. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, assistenziali e di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Lavoratori

1. Per lavoratore si intende chi svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione - art. 2 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/08.

In conformità alle finalità indicate in premessa, sono definiti lavoratori i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico-amministrativo e i Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) dell'Università.

2. Ai fini della sicurezza sul lavoro è equiparato al lavoratore anche il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, i volontari frequentatori, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi (di seguito indicato D.V.R.) - art. 2 comma 4 D.M. 363/98.

5. Dirigente

1. Dirigente è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzando l'attività lavorativa sotto l'aspetto gestionale e vigilando su di essa - art. 2 comma 1 lett. d) D.lgs. 81/08.

2. Sono considerati dirigenti ai fini della sicurezza:

1. il Direttore Generale per quanto attiene agli uffici del Rettorato e della Direzione Generale;
2. i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, i Direttori dei Poli Bibliotecari, dei Musei, i Presidenti delle Scuole e i Responsabili dei Centri e delle Aziende didattico-sperimentali;
3. i Direttori Responsabili dell'Amministrazione centrale per le rispettive Direzioni;
4. tutti i soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, ai fini dell'adempimento delle funzioni in materia di sicurezza, possono delegare un referente della rispettiva struttura, appositamente formato in tema di sicurezza e in possesso delle necessarie competenze, per garantire sotto ogni aspetto l'effettività della tutela dei lavoratori e degli studenti in ogni ambiente dell'Università;

5. in particolare, il Direttore Responsabile per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, d'intesa con il Direttore Responsabile delle strutture tecniche dell'Amministrazione centrale, svolge una funzione di raccordo e raccolta dei fabbisogni in tema di sicurezza dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, dei Poli Bibliotecari, dei Musei, o, delle Scuole, dei Centri e delle Aziende didattico-sperimentali, ai fini della programmazione degli interventi e dell'adozione delle misure necessarie.

6. Preposto

1. Preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa - art. 2 comma 1 lett. e) D.lgs. 81/08.

2. E' considerato preposto il Responsabile delle Attività che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, dirige le attività didattiche (R.A.D.), di ricerca (R.A.R.), di assistenza (R.A.A.) e/o di servizi (R.A.S.), ed al quale, in ragione dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, spetta il compito di attuare le direttive del datore di lavoro sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. E' altresì considerato preposto l'unità di personale strutturato dotata di posizione apicale, presente nell'ambiente di lavoro durante lo svolgimento delle attività.

7. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito indicato R.S.P.P.) è il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D.lgs. 81/08 designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito indicato S.P.P.).

2. Nell'ambito dell'Università, in relazione alle caratteristiche della stessa, il Rettore nomina più R.S.P.P. in virtù della complessità degli ambienti di lavoro pertinenti.

3. Il Rettore provvede alla nomina di un R.S.P.P. per ogni struttura dotata di autonomia di spesa e di gestione, fatta eccezione per quelle che presentino fattori di rischio identici (per simile o identica tipologia di attività espletata), nel qual caso può essere nominato un solo R.S.P.P.. In ogni caso, le nomine terranno conto della complessità degli ambienti di lavoro pertinenti.

8. Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Addetto al S.P.P. (di seguito indicato A.S.P.P.) è il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 81/08, facente parte del S.P.P..

2. L'A.S.P.P. è nominato dal Rettore.

9. Formazione, Informazione e Addestramento

1. La formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza (di seguito indicati R.L.S.), dei dirigenti, dei preposti, nonché di tutte le altre figure

previste dal sistema di prevenzione e protezione, costituiscono strumenti di politica attiva per la sicurezza, per supportare il processo educativo finalizzato alla gestione e alla riduzione dei rischi, che ciascun lavoratore riceve in materia di salute e sicurezza.

2. Tutti i lavoratori hanno il diritto di essere formati, informati e addestrati adeguatamente per il ruolo ricoperto e i relativi percorsi devono essere periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione della disciplina e della tecnica o all'insorgenza di nuovi rischi.

10. Strutture con locali comuni

1. Qualora due o più strutture universitarie, così come definite dal comma 2 del presente articolo, fruiscono di locali comuni o attigui, quali laboratori didattici e di ricerca, depositi, stabulari, biblioteche, ecc., al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione (con riferimento ai rischi impiantistici, strutturali, per la gestione delle emergenze e dell'evacuazione, nonché del rischio incendio), le stesse strutture devono perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito protocollo d'intesa, nel quale è individuato un unico Responsabile di struttura, di norma coincidente con il Direttore Responsabile per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, o con un Direttore Responsabile dell'Amministrazione centrale in caso di più Direzioni. A quest'ultimo compete il coordinamento complessivo di dette attività. Tale protocollo è formalizzato, previa consultazione del S.P.P., con un provvedimento sottoscritto dai Responsabili di struttura coinvolti e dal Rettore. In ogni caso, le responsabilità in materia di sicurezza e salute restano, per gli spazi di rispettiva competenza, a carico di ciascun Responsabile di struttura.

2. Ove le parti non addivenissero ad un accordo entro 60 gg. dall'entrata in vigore del Regolamento, il Rettore nomina il Responsabile di struttura unico che decadrà all'atto della sottoscrizione del protocollo.

11. Sistema di prevenzione e protezione dell'Università

1. Il Sistema di prevenzione e protezione dell'Università è costituito dall'insieme di servizi e figure professionali che svolgono, istituzionalmente o perché formalmente incaricati, compiti inerenti la prevenzione e la protezione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Sistema di prevenzione e protezione dell'Università si articola come segue: Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Medico Autorizzato, Esperto qualificato.

12. Medico competente

1. Il medico competente (di seguito indicato M.C.) è il medico che possiede i titoli previsti dal D.lgs. 81/08 e che svolge tutte le funzioni assegnate dal medesimo decreto.

2. Il M.C. è nominato dal Rettore al quale risponde.

13. Medico autorizzato

1. Il medico autorizzato (di seguito indicato M.A.) è il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, le cui qualificazioni e specializzazioni sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D.lgs. 230/95 e s.m.i..

2. Il M.A. è nominato dal Rettore al quale risponde.

14. Esperto Qualificato

1. L'esperto qualificato (di seguito indicato E.Q.) è il soggetto la cui qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D.lgs. 230/95 e s.m.i..
2. L'E.Q. è nominato dal Rettore al quale risponde.

15. Procedura di sicurezza

1. La procedura di sicurezza è il documento che indica le azioni da compiere, le misure e le cautele da adottare per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.
2. Le procedure di sicurezza, per ogni singola attività lavorativa potenzialmente pericolosa, devono essere redatte dal Responsabile dell'attività stessa, con la collaborazione del S.P.P..

16. Addetti alle emergenze

1. L'addetto antincendio ed alla gestione delle situazioni di emergenza (di seguito indicato A.A.G.E.) è il soggetto che, in caso di pericolo grave e immediato nei luoghi di lavoro, ha l'incarico di occuparsi dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, del salvataggio e della incolumità fisica, prioritariamente di persone diversamente abili eventualmente presenti nella struttura.
2. L'addetto al primo soccorso è il soggetto designato per collaborare alla gestione di situazioni di emergenza occorse nei luoghi di lavoro di pertinenza dell'Università.
3. Il personale di cui ai suddetti punti 1 e 2, proposto dal Responsabile della struttura, viene formalmente incaricato dal Rettore.

17. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Il R.L.S. dell'Università, individuato ai sensi dell'art. 47 D.lgs. 81/08, è il soggetto appartenente al personale docente, ricercatore e contrattualizzato, eletto o designato dalle OO.SS., purché in servizio, che rappresenta i lavoratori, come definiti al comma 4) del presente articolo, per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro. Previo accordo in sede di negoziazione integrativa, i R.L.S. possono eventualmente essere integrati con rappresentanti delle figure indicate al comma 4, punto 2, del presente articolo.
2. Le attribuzioni del R.L.S. sono stabilite dall'art. 50 D.lgs. 81/08.
3. La figura del R.L.S. è incompatibile con quelle di R.S.P.P., A.S.P.P., M.C., M.A., E.Q. e delegato del Sistri.

18. Stress lavoro-correlato e Mobbing

1. Lo stress lavoro-correlato (art. 3 Accordo Europeo 8 ottobre 2004; Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008; art. 28. comma 1-bis D.lgs. 81/08), è la condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

2. Il mobbing (art. 20 C.C.N.L. 27.01.2005 comparto università) è una forma di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo, attuata dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale.

Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo, in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.

ART. 3 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro

1. Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro (artt. 17 e 18 D.lgs. 81/08 e art. 4 D.M. 363/98)

- a) valutazione di tutti i rischi con elaborazione del documento di cui all'art. 28 in collaborazione con il R.S.P.P. ed il M.C. nei casi di cui all'art. 41, congiuntamente alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28. comma 1-bis D.lgs. 81/08;
- b) designazione dei R.S.P.P. e degli A.S.P.P., che devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 32, D.lgs. 81/08, previa consultazione dei R.L.S.;
- c) nomina del M.C. per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti; il M.C. deve essere in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 81/08;
- d) nomina del M.A. per la sorveglianza dei radio esposti ai sensi del D.lgs. 230/95; il M.A. deve possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 230/1995;
- e) nomina dell'E.Q. per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 230/95. L'E.Q. deve possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 230/1995;
- f) nomina degli A.A.G.E. di cui all'art. 2 comma 16 del presente regolamento;
- g) convoca, almeno una volta all'anno, la riunione periodica di cui all'art. 35 D.lgs. 81/08;
- h) ove strettamente necessario, ai sensi dell'art. 31, comma 3 D.lgs. 81/08 e compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, in assenza di competenze rinvenibili presso i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di questa Università, può avvalersi di professionalità esterne all'Università, per integrare l'azione del S.P.P., sentito lo stesso servizio e i R.L.S.;
- i) istituisce ed aggiorna il registro di cui all'art. 243 D.lgs. 81/08 per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e ne cura la tenuta tramite il M.C.;
- j) pone in essere ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto per i provvedimenti conseguenti.

Il Rettore, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 16, D.lgs. 81/08, delega funzioni ed attribuisce mansioni specifiche a dirigenti o preposti ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

2. Deleghe del Rettore al Direttore Generale (art. 16 D.lgs. 81/08 – art. 2 L. 240/10 – art. 29 Statuto Università)

Al Direttore Generale (di seguito indicato D.G.), sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, spetta la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Università. Il D.G. svolge altresì attività di gestione, di direzione e di coordinamento di tutte le strutture dell'Amministrazione dell'Università.

Ai fini del presente Regolamento le attribuzioni e i compiti del D.G., in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, appositamente delegati dal Rettore, sono così specificati:

- a) assicura il necessario supporto amministrativo per tutte le attività e le funzioni nell'ambito del S.P.P.;
- b) provvede, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08, su indicazione del S.P.P., del M.C. e con il supporto della U.O. Servizio Prevenzione e Protezione, ognuno per quanto di propria competenza, alla:
 1. progettazione, programmazione, attuazione e coordinamento dell'attività di formazione/informazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 2. progettazione, programmazione, attuazione e coordinamento dell'attività di formazione del personale per l'attestazione di addetti antincendio e addetti al primo soccorso;
- c) provvede con il supporto della Direzione Risorse Umane e della U.O. Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza:
 1. alla tenuta e aggiornamento degli elenchi relativi al personale esposto a rischio specifico da sottoporre a sorveglianza sanitaria;
 2. a tutti gli adempimenti in materia di infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori dell'Università;
 3. alla trasmissione al M.C. delle comunicazioni di cessazione di rapporto lavorativo per i relativi adempimenti;
- d) assicura il rispetto, con il supporto della Sezione Edilizia e Patrimonio e della U.O. Servizio Prevenzione e Protezione:
 1. degli adempimenti relativi al conseguimento ed all'aggiornamento della certificazione di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/11 e s.m.i.;
 2. degli adempimenti relativi al conseguimento della certificazione di agibilità, di conformità degli edifici e degli impianti esistenti;
 3. degli adempimenti relativi alla destinazione d'uso dei locali, al superamento delle barriere architettoniche, alla progettazione edilizia ed ergonomica;
 4. dell'attuazione delle misure e delle opere previste nel programma di miglioramento contenuto nei D.V.R.;
 5. della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti;
 6. degli adempimenti relativi alla certificazione periodica degli impianti di messa a terra esistenti ai sensi del D.P.R. 462/01;
- e) provvede con il supporto della Direzione Risorse Finanziarie:
 1. al pagamento delle somme dovute per eventuali sanzioni connesse alla normativa prevenzionistica, sulla base di apposita documentazione fornita dagli uffici competenti.

ART. 4 - Prerogative del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell'Università è titolare delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale, secondo quanto stabilito dalla L. 240/10 e dallo Statuto di Ateneo.

2. Al C.d.A. competono le autorizzazioni di spesa secondo gli standard legali, necessarie a realizzare tutte le misure e gli interventi che garantiscano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università in conformità del piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 lett. t) del D.lgs. 81/08, periodicamente presentato da parte del Rettore in qualità di datore di lavoro, a seguito anche delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

ART. 5 – Strutture ai fini della sicurezza

1. Ai fini della sicurezza nell'Università, le strutture sono quelle indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
2. Le strutture accantonano almeno il 10% del proprio budget annuale riveniente dal bilancio unico di Ateneo, nonché almeno il 2% dei finanziamenti ottenuti a vario titolo da enti esterni, per le spese da destinare alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.
3. A favore delle strutture, previa urgente deliberazione del C.d.A., possono essere stanziati specifici finanziamenti per la sicurezza in caso di eventi imprevisi e/o imprevedibili verificatisi presso le stesse.

ART. 6 – Obblighi ed attribuzioni dei Dirigenti ai fini dell'attuazione della sicurezza

1. Ai sensi e per gli specifici fini del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro individua quali Dirigenti ai fini della sicurezza i Responsabili delle Strutture come definiti all'art. 2 comma 5 punto 2 del presente regolamento.
2. I compiti del Dirigente (ai fini del D.lgs. 81/08) sono i seguenti:
 - a. fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), sentito il S.P.P. ed il M.C.; con riferimento alle attività riconducibili alla didattica e/o alla ricerca, l'adempimento relativo alla fornitura dei D.P.I. è di competenza dei preposti R.A.R. o R.A.D. come previsto al successivo art. 7 lett. e);
 - b. richiede da parte dei singoli lavoratori l'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni di Ateneo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché l'uso dei dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) e dei D.P.I.;
 - c. dandone comunicazione al Datore di Lavoro, individua, ove necessario su delibera dell'organo di governo locale, i preposti ai fini della sicurezza come definiti dal successivo art. 7, tenendo conto dell'organizzazione presso la struttura interessata; possono essere
 - d. individuati più preposti (didattica, ricerca, servizio, assistenza, tecnico, coordinatori di laboratori, ecc.);
 - e. avvia i lavoratori a visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria predisposto dal M.C., che provvede ad inviare al Dirigente stesso copia dei certificati di idoneità degli operatori della struttura interessata. Il Dirigente, nell'affidare i compiti ai lavoratori, terrà conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, così come attestate dal M.C., in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - f. in collaborazione con il R.S.P.P. e il M.C., predispone in forma scritta e attua idonee "procedure interne di lavoro sicuro" a tutela della salute e sicurezza degli operatori nelle specifiche attività della struttura. Tale manuale della sicurezza della struttura deve essere

reso noto ad ogni lavoratore e soggetto assimilato afferente alla stessa, con documentazione scritta da conservare in luogo accessibile a tutti. In tale documento devono essere illustrate le misure di controllo di situazioni di rischio e le misure per l'evacuazione; devono essere previste misure per l'informazione ai lavoratori e soggetti assimilati per possibili situazioni di rischio immediato;

- g. compila e fa pervenire, tramite la U.O. Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria, al M.C. e al S.P.P. l'elenco degli addetti a videoterminale secondo le prescrizioni normative e utilizzando l'apposita modulistica;
- h. individua i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza di cui all'art. 18 comma 1, lett. b) D.lgs 81/08, e, nell'affidare tali compiti, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza come da art. 18, comma 1, lett. c) D.lgs. 81/08 previa consultazione del R.L.S.; nella valutazione delle capacità e condizioni predette può avvalersi del M.C.;
- i. collabora alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute anche fornendo informazioni sulle attività lavorative, sulla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché in ordine alla sistemazione dei luoghi di lavoro, al fine di adottare le soluzioni più adeguate, con il R.S.P.P., il M.C., la Sezione Edilizia e Patrimonio dove necessario, e previa consultazione dei R.L.S..

3. In base alla L. 240/10, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università, devono essere garantiti ai Dirigenti delle strutture i mezzi necessari per adempiere agli obblighi ed alle funzioni di cui al presente articolo.

4. In ogni caso, tenendo conto della specifica natura delle attività svolte nelle strutture, fatti salvi gli obblighi a carico dei preposti di cui al successivo art.7, i Dirigenti devono:

- a) informare adeguatamente i lavoratori e tempestivamente in caso di pericolo grave e immediato, circa i rischi per la loro salute e sicurezza e le misure di prevenzione adottate al riguardo, ferma restando l'espressa delega al D.G. di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) del presente regolamento; partecipare e favorire la partecipazione del personale afferente alla struttura, alle attività formative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) prendere misure appropriate, anche mediante la limitazione e/o la regolamentazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone che comportano un rischio specifico;
- c) adottare, secondo il piano di emergenza e di evacuazione, le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, con l'ausilio degli addetti antincendio;
- d) garantire il corretto uso degli impianti, delle strutture e degli spazi assegnati, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento tecnico-normativo, sono affidati alla Sezione Edilizia e Patrimonio e segnalare al datore di lavoro situazioni improvvise di rischio di natura impiantistica e strutturale ed eventuali inadempienze contrattuali nella manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture;
- e) al fine della verifica da parte dei R.L.S. dell'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, deve fornire agli stessi, previa richiesta scritta, ogni dato anche documentale necessario alla verifica;

- f) assumere appropriati provvedimenti per evitare che le attività lavorative svolte possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio, vigilando sul corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarichi secondo la normativa vigente;
- g) adottare le misure di competenza individuate e comunicate dal datore di lavoro, dal S.P.P., dal M.C. e dall'E.Q., ivi comprese quelle previste nel D.V.R. di cui all'art. 28, del D.lgs. 81/08;
- h) assicurarsi, con particolare riguardo alle attività rischiose, che le stesse non siano poste in essere prima di avere attuato il relativo programma di prevenzione e protezione;
- i) garantire il corretto uso delle attrezzature di lavoro della struttura, anche sottoponendole ai necessari interventi di adeguamento e/o di manutenzione ai fini della sicurezza dei lavoratori, nonché alle verifiche periodiche previste dalla normativa;
- j) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, sempre che abbiano la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, sono corresponsabili col datore di lavoro per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida dell'A.N.AC. in tema di appalti pubblici, nonché degli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/08 in qualità di datore di lavoro committente, ivi compresa l'eventuale redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), con il supporto del S.P.P. per gli appalti di competenza dell'Amministrazione Centrale;
- k) indicare ai preposti della struttura le misure di loro competenza previste nel Documento di Valutazione dei rischi ed assicurarsi che lo stesso D.V.R. sia custodito in loco e che sia consegnato al proprio successore nell'incarico;
- l) vigilare in ordine all'adempimento, da parte di preposti e lavoratori di cui agli artt. 19 e 20 del D.lgs. 81/08, nonché dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, degli obblighi a questi ultimi attribuiti dagli artt. 22, 23 e 24 del citato D.lgs., ferma restando l'esclusiva responsabilità dei predetti soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei ridetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;
- m) attivarsi con l'E.Q. dell'Università per l'avvio delle procedure tecnico-amministrative necessarie all'ottenimento di nulla osta per la detenzione e l'impiego di sorgenti/macchine radiogene;
- n) attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il D.V.R., sentiti i R.S.P.P., il M.C. e i R.L.S.;
- o) attivarsi per disciplinare, ogniqualevolta si svolgano attività conto terzi e/o attività in convenzione per le quali sia previsto che il personale afferente alla struttura possa prestare la propria opera presso altri Enti e viceversa, i reciproci rapporti in ordine alla sicurezza con particolare riguardo alle modalità con le quali sono realizzati i compiti di tutela.

ART. 7 - Obblighi ed attribuzioni dei Preposti

1. Il preposto deve essere individuato tra i docenti, i ricercatori, il personale contrattualizzato, in relazione alla natura dell'incarico ricoperto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, punto 2 del presente regolamento.
2. Compiti del preposto sono quelli indicati dall'art 19, D.lgs. 81/08. E' fatto obbligo al preposto di collaborare con il Dirigente per tutti gli adempimenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

In particolare il Preposto:

- a) adotta le misure di competenza, individuate nel D.V.R., trasmesso dal Dirigente;
- b) nell'ambito dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il S.P.P., con il M.C. e con le altre figure della sicurezza;
- c) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio, al fine di garantirne la tutela, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- d) si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva informazione al Datore di lavoro;
- e) consegna ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
- f) si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- g) adotta le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- h) vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;
- i) nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, deve garantire la corretta protezione del personale, mediante la valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto, l'adozione di tutte le misure per la mitigazione dei rischi, sulla base delle conoscenze disponibili, l'informazione e la formazione degli operatori sui rischi e sulle misure di prevenzione, nonché la vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle misure e sui corretti comportamenti in ordine alla sicurezza tenuti dal personale a vario titolo coinvolto;
- j) nell'ambito delle proprie attribuzioni e fermi restando gli obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente in materia di formazione ed informazione, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione, informazione e addestramento di tutti i soggetti esposti sui rischi specifici e sulle particolari misure di prevenzione e protezione da adottare;
- k) frequenta i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Ateneo con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

3. I docenti che assumono il ruolo di responsabili scientifici di progetti nell'ambito di attività conto terzi o nell'ambito di convenzioni con Enti ed Aziende sono, in ragione della competenza professionale e del ruolo gestionale assunto, equiparabili alla figura del "R.A.R." e sono, pertanto, destinatari degli obblighi di cui al presente articolo, per quanto relativo alle attività connesse al progetto.

ART. 8 - Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicato S.P.P.) è costituito come Servizio interno dell'Università e i Responsabili (R.S.P.P.), come gli addetti (A.S.P.P.), sono nominati dal Rettore al quale rispondono nell'espletamento delle loro funzioni.

2. Il SPP afferisce per gli aspetti gestionali, organizzativi e tecnico-amministrativi allo Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione – Direzione Generale.

3. Compiti del S.P.P. sono quelli di seguito elencati:

- a. provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione di questa Università;
- b. provvede ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2 del D.lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c. provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
- d. provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione Periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08;
- f. provvede a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/08;
- g. esprime parere su tipo e caratteristiche dei D.P.C. e dei D.P.I. che devono essere a disposizione dei lavoratori in collaborazione con il M.C., quando di sua competenza;
- h. esprime pareri su progetti per nuove realizzazioni/ristrutturazioni agli uffici competenti;
- i. elabora e fornisce i DUVRI agli uffici competenti della Sezione Contratti e Appalti;
- j. si avvale della collaborazione della Sezione Edilizia e Patrimonio per acquisire le informazioni necessarie per l'elaborazione dei piani di emergenza e prevenzione incendi ed evacuazione, nonché per la valutazione dei rischi;
- k. provvede ad acquisire le informazioni sulla valutazione del rischio e le indicazioni di prevenzione in materia di radioprotezione dall'E.Q. ai sensi del D.lgs. 230/1995 anche per i lavori/servizi in appalto. Il documento dell'E.Q. viene inserito nel D.V.R.;
- l. segnala tempestivamente agli Uffici competenti e/o ai Dirigenti delle strutture interessate situazioni di pericolo grave ed immediato e comunque gli interventi ritenuti necessari per la sicurezza dei lavoratori;
- m. fornisce supporto consultivo al Datore di lavoro, al Direttore Generale, nonché ai Dirigenti e ai Preposti;
- n. può avvalersi del supporto di competenze rinvenibili presso i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di questa Università; in assenza di tali specifiche competenze può fare ricorso a professionisti ed esperti esterni eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla normativa ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.lgs. 81/08; in tal caso, come disposto dall'art. 3 comma 1 lettera h) del presente regolamento, occorrerà una richiesta al Rettore, che provvederà dopo aver valutato la legittimità della richiesta e previo deliberato del C.d.A.;
- o. consegna ai R.L.S. le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, consegna copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) D.lgs. 81/08, previa assicurazione circa la riservatezza dei dati;
- p. consegna ai R.L.S., su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, copia del D.U.V.R.I. relativamente ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26, comma 3, D.lgs. 81/08; la richiesta deve essere scritta ed indirizzata al Datore di lavoro ed al Responsabile S.P.P., previa assicurazione circa la riservatezza dei dati;

- q. aggiorna la V.d.R. in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; in conseguenza di ciò ed in relazione alle competenze di cui al presente articolo dovranno essere aggiornate le misure di prevenzione sulla base della comunicazione da parte del Responsabile del S.P.P. alle strutture competenti degli elementi della V.d.R. necessari allo scopo. Tali aggiornamenti saranno effettuati sulla base delle comunicazioni dei Dirigenti e dei Preposti delle strutture interessate, consultando preventivamente e tempestivamente i R.L.S.;
- r. elabora annualmente il documento con le necessità formative ai fini dell'igiene del lavoro e prevenzione infortuni, sentiti i R.L.S..

4. Il S.P.P. è dotato di un apposito capitolo di spesa, deliberato dal C.d.A. su proposta del Rettore, necessario alla formazione e all'aggiornamento del personale afferente, all'acquisizione dell'attrezzatura e della strumentazione necessaria a svolgere tutti i compiti previsti nei punti precedenti, nonché per la compensazione delle eventuali spese documentate sostenute dal personale per lo svolgimento delle proprie mansioni.

ART. 9 - Addetti alle Emergenze

- 1. Gli Addetti Antincendio e per la gestione delle emergenze sono incaricati di verificare ed attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.
- 2. Gli Addetti al Primo Soccorso sono incaricati di attuare le misure di primo soccorso.
- 3. Gli Addetti alle Emergenze di cui ai commi 1 e 2, sono individuati dal Responsabile della Struttura in numero congruo alle esigenze della stessa e formalmente nominati dal Rettore.
- 4. Il lavoratore designato, ai sensi dei precedenti commi, Addetto Antincendio, Addetto al Primo Soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'assoggettamento alle responsabilità disciplinari e penali previste in materia.

ART. 10 - Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)

- 1. Il numero e le specifiche professionalità degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) sono stabiliti sulla base delle esigenze dell'Università, previa consultazione dei RLS. I criteri di scelta dovranno in ogni caso assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33, D.lgs. 81/08.
- 2. L'A.S.P.P. è incardinato nel S.P.P. e collabora a quanto è necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 8 del presente Regolamento. Inoltre, verifica e controlla l'adozione delle misure previste dal Documento di Valutazione dei Rischi.

L'A.S.P.P. svolge mansioni finalizzate esclusivamente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

3. Per specifiche e particolari esigenze del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli A.S.P.P. possono svolgere la propria funzione presso la struttura sede dell'attività (valutazione del rischio, sopralluoghi, etc.).

ART. 11 - Formazione, Informazione e Addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti nell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.lgs. n. 81/08, fatta eccezione per i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze (A.A.G.E.) che devono ricevere ulteriore adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico ai sensi della normativa vigente.

2. Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita il proprio ruolo, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi di cui all'art. 37, comma 10, D.lgs. n. 81/08.

ART. 12 - Obblighi dei lavoratori

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:

- a) i docenti e i ricercatori;
- b) i dirigenti, il personale contrattualizzato;
- c) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università;
- d) il personale non strutturato che svolge attività di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
- e) gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i dottorandi, gli specializzandi nonché i partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione ricevuta ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.

3. Tutti i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20, D.lgs. 81/08 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro

imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti delle Strutture e dai preposti.

4. I volontari frequentatori afferenti alle strutture universitarie devono essere preventivamente autorizzati, ove necessario tramite delibera del primo consiglio di utile, secondo la procedura

stabilita da apposito regolamento di Ateneo che dovrà prevedere anche la relativa copertura assicurativa.

ART. 13 - Documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)

1. Ai sensi dell'art. 26, co. 3, D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro e il Dirigente della Struttura committente, in caso di appalto di lavori, servizi e forniture, cooperano con il Datore di lavoro delle imprese, ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Inoltre, coordinano, sempre insieme al Datore di lavoro delle imprese, ivi compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

2. Il Dirigente della Struttura committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 1 e sovraintende alla corretta esecuzione dei contenuti del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (non devono essere presi in considerazione i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi). Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

3. Tale obbligo non si applica ai lavori da eseguire in cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.lgs. 81/08, ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

4. Nel campo di applicazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dello specifico contratto.

5. I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso.

6. Copia del DUVRI deve essere consegnata al RLS su richiesta esplicita dello stesso.

ART. 14 – Osservatorio Permanente su “Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro”

1. A norma del Protocollo di intesa per la regolamentazione delle relazioni sindacali, sottoscritto in data 28 gennaio 1997 dall’Università degli Studi di Bari e dai soggetti sindacali aventi titolo, e in aderenza a quanto previsto dal CCNL - Comparto del personale tecnico e amministrativo dell’Università - relativo al periodo 1994-1997, è costituito presso l’Università l’Osservatorio Permanente su “Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro” con il compito di raccogliere dati ed elaborare e formulare proposte in ordine a problematiche concernenti l’ambiente, l’igiene e la sicurezza del lavoro.

2. Il suddetto Osservatorio è composto, in modo paritetico e bilaterale, da rappresentanti della Parte Pubblica, delle Organizzazioni Sindacali e della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

ART. 15 – Riunione periodica

1. Il Rettore, in qualità di datore di lavoro, direttamente o tramite il S.P.P. ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 81/08 s.m.i., indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

3. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

- a) i documenti di valutazione dei rischi delle strutture;
- b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

4. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva nell’Università.

5. Nel corso della riunione è redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

6. Le risultanze della riunione, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del presente regolamento, sono sottoposte dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, al C.d.A. a cui competono, come da art. 4

comma 2 del presente regolamento, le autorizzazioni di spesa necessarie a realizzare tutte le misure e gli interventi che garantiscano la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 16 - Sanzioni e responsabilità

1. L'inosservanza degli obblighi da parte di tutte le figure previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, comporta l'assoggettamento alle responsabilità disciplinari, penali e sanzionatorie previste in materia.

ART. 17 – Norme finali, transitorie e di rinvio

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico ai fini dell'assolvimento delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Rettore, Direttore Generale e Direttori di Dipartimento, verifica con cadenza annuale lo stato di realizzazione delle condizioni e adotta gli atti conseguenti per:

- a) la precisa individuazione degli spazi dei plessi in cui si articola l'Università e l'attribuzione a ciascun Dipartimento di Didattica e di Ricerca ivi ospitato, formalmente comunicata ai Direttori degli stessi;
- b) l'accertamento dello Staff Sicurezza, prevenzione e protezione della conformità alla normativa vigente dei locali, delle strutture e degli impianti di pertinenza dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca;
- c) la preventiva assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di adeguate risorse, anche finanziarie, destinate alla piena attuazione di quanto previsto nel presente Regolamento;
- d) la formazione, nei termini previsti dalla normativa, in materia di sicurezza, dei Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca, dei loro delegati, dei coordinatori amministrativi e del personale tecnico-amministrativo coinvolto nell'applicazione della normativa relativa alla gestione della sicurezza, onde consentire loro l'acquisizione delle competenze connesse alla natura dei compiti loro affidati dal presente Regolamento.

2. Per quanto riguarda il rapporti tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria e l'Università in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni di cui al protocollo di intesa stipulato tra Regione Puglia e Ateneo.

3. Per quanto attiene alle convenzioni per l'attività di ricerca, didattica, di servizio o di assistenza tra l'Università ed altri Enti, i soggetti cui competano gli obblighi previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, sono appositamente individuati nei relativi atti convenzionali.

4. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore previa approvazione da parte del CdA ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.

Sarà oggetto di verifica a 12 mesi dalla sua emanazione e verrà riesaminato dall'Osservatorio Permanente su "Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro" nel caso di emanazione di nuove normative o per esigenze sopravvenute.

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Gazz. Uff. n. 101 del 30.04.2008 – Suppl. Ord. N. 108) nonché del D.M. 363/98 (Gazz. Uff. n. 246 del 21.10.1998).